

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
VIII LEGISLATURA

(N. 273-A)

**RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza l'8 maggio 1980

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione della quale con il presente disegno di legge si chiede l'autorizzazione alla ratifica, rappresenta un tentativo apprezzabile di mediazione e di equilibrio — in materia di protezione dei minori — tra il principio della cittadinanza e quello della residenza.

La regola adottata — peraltro in termini pragmatici — si incentra, tendenzialmente, sulla competenza del paese in cui il minore ha la residenza, proprio per garantire, in qualche modo, interventi più immediati ed appropriati. Peraltro, questa scelta è tempe-

rata da alcune, motivate, eccezioni e dalla previsione della possibilità di informazioni reciproche tra le autorità giudiziarie e amministrative del paese di cittadinanza e quello di residenza.

Per questi contenuti il disegno di legge merita approvazione, anche al fine di colmare — sia pure tardivamente — una vistosa lacuna rispetto alla già ratificata Convenzione europea del 1970 in tema di rimpatrio dei minori.

MARTINAZZOLI, *relatore*

## **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 20 della Convenzione stessa.